



COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

DETERMINA
del Segretario Comunale

N.9/S/2024

OGGETTO: CCI anno 2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE DIPENDENTE NON TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, AI SENSI ART. 80 CCNL 16.11.2022 – DIPENDENTI NON TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Frugarolo, nonché la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 24.11.2016;

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo predisposto dalla Delegazione di parte Pubblica di questo Comune e relativo all'anno 2023, visionato nella riunione informale dalla parte Sindacale e predisposto dalla parte pubblica in data 28.12.2023, in base al quale sono stati determinati i compensi destinati a finanziare il Fondo deputato a erogare i compensi accessori atti ad incentivare la produttività/performance e il miglioramento dei servizi.

Richiamato il CCNL 16.11.2022, valevole per le annualità economiche 2019/2021;

Richiamato incidenter tantum il CCNL del 21/05/2018, sostituito negli istituti economici dal citato CCNL 16.11.2022;

Richiamata la determinazione del sottoscritto segretario comunale in data 30/12/2022 n. 35;

Rilevato che, nel CCI, di competenza dell'anno 2023 e sopra meglio generalizzato, sono previste indennità correlate all'esercizio di specifiche responsabilità, normate dall'art. 17 comma 2 lett. f) ed i);

- *L'ARAN, secondo consolidati orientamenti applicativi in materia, ha ribadito che per il finanziamento dell'indennità di specifiche responsabilità, di cui all'art.17, comma 2, lett.f), del CCNL dell'1.4.1999, possono essere utilizzate sia risorse stabili che variabili, ai sensi dell'art.31, commi 2 e 3, del CCNL del 22.1.2004;*
- *FATTA ESPRESSA MENZIONE DEL RAL_1783 ARAN, relativo all'indennità ex art. 17 comma 2, secondo il quale "....Si tratta, come è noto, di un compenso accessorio volto a remunerare solo l'assunzione formale di particolari e specifiche responsabilità da parte dei lavoratori delle diverse categorie. L'art.17, comma 2, lett. f), del CCNL dell'1.4.1999, come integrato dall'art.36, comma 1, del CCNL del 22.1.2004 e dall'art.7 del CCNL del 9.5.2006, demanda alle autonome determinazioni della contrattazione decentrata integrativa di ciascun ente la definizione dei criteri per la individuazione degli incarichi di responsabilità legittimanti l'erogazione dell'indennità e per la quantificazione dell'ammontare della stessa entro il limite massimo stabilito dal CCNL (€2500). Questa indennità può essere corrisposta al personale delle categorie B, C e D (non può essere erogata al personale della categoria D, quando lo stesso sia già incaricato della titolarità di posizioni organizzative). Sulla base dell'ampia previsione contrattuale, non è possibile fornire in materia una indicazione completa e precisa, avente carattere di generalità, delle diverse casistiche che possono essere ricondotte alla disciplina del citato art.17, comma 2, lett. f), del CCNL dell'1.4.1999. Quello che è certo è che il compenso previsto dalla clausola contrattuale non può essere riconosciuto indiscriminatamente ai lavoratori, in base alla categoria o al profilo di appartenenza, né essere legato al solo svolgimento dei compiti e delle mansioni ordinariamente previste nell'ambito del profilo posseduto dal lavoratore. Infatti, esso deve essere soprattutto una utile occasione per premiare chi è maggiormente esposto con la propria attività ad una specifica responsabilità.*

Deve trattarsi, pertanto, di incarichi aventi un certo "spessore", con contenuti sicuramente significativi e qualificanti, per giustificare, secondo criteri di logica e ragionevolezza, un importo della relativa indennità superiore a quello previsto per gli incarichi connessi alle qualifiche di ufficiale di stato civile ed anagrafe ecc., in relazione alle specifiche responsabilità che comportano il riconoscimento del compenso massimo di € 300 (art.17, comma 2, lett. i) del CCNL dell'1.4.1999, introdotto dall'art.36, comma 2, del CCNL del 22.1.2004). Potrebbe trattarsi, ad esempio, di un "responsabile di procedimento complesso", ai sensi della legge 241/1990, oppure di altri

"incarichi" formalmente affidati dai dirigenti o dai competenti responsabili dei servizi, che impongono la assunzione di una qualche e diretta responsabilità di iniziativa e di risultato (svolgimento di specifici compiti che comportano responsabilità di gruppo o di procedimento), ecc. Non si ritiene, pertanto, sufficiente la sussistenza di una responsabilità di procedimento semplice per giustificare il riconoscimento del compenso di cui si tratta. Fatta questa indispensabile premessa, relativamente alla specifica problematica concernente la cumulabilità di tale indennità con altre indennità previste ugualmente dalla disciplina contrattuale, si deve ricordare che, in materia di cumulo di trattamenti economici accessori, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità di natura "accessoria", solo nel caso in cui detti compensi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità della corresponsione di più di un compenso per la medesima fattispecie. Alla luce di tale principio e delle caratteristiche dei compensi che vengono in considerazione deve essere valutata ogni problematica relativa alla loro eventuale cumulabilità. Ciò vale anche per le indennità di specifiche responsabilità e gli altri compensi richiamati nel quesito, per i quali occorre evidentemente tenere conto della loro natura e delle ragioni giustificative del loro riconoscimento. Pertanto, solo ove fosse possibile dimostrare la sussistenza effettiva di causali giustificative dell'erogazione dei diversi compensi, il cumulo potrebbe ritenersi ammissibile. Così, ad esempio, date le sue caratteristiche e le particolari condizioni legittimanti la stessa, la specifica indennità prevista per il personale dell'area della vigilanza dall'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art.16, comma 1, del CCNL del 22.1.2004 (personale dell'area della vigilanza che, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, effettivamente svolge funzioni di polizia giudiziaria, servizio di polizia stradale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza) , non risulta, di per sé, incompatibile con quella dell'art.17, comma 2, lett.f), del CCNL dell'1.4.1999, e successive modificazioni ed integrazioni, ove per questa ultima vengano prese in considerazione, per la relativa attribuzione, attività e responsabilità, diverse da quelle poste alla base del riconoscimento della richiamata indennità dell'art. dall'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995."

- **DAL PUNTO DI VISTA DEL FINANZIAMENTO**, *"In relazione a tale problematica, la scrivente Agenzia non può che ribadire le proprie indicazioni, già espresse in precedenti orientamenti applicativi in materia, secondo le quali per il finanziamento dell'indennità di specifiche responsabilità, di cui all'art.17, comma 2, lett.f), del CCNL dell'1.4.1999, possono essere utilizzate sia risorse stabili che variabili, ai sensi dell'art.31, commi 2 e 3, del CCNL del 22.1.2004"*

Dato atto che il sottoscritto segretario comunale è stato assunto dal Comune di Frugarolo con decorrenza 01.01.2017, quindi, in relazione all'anno 2023, ritiene giusto, coerente ed opportuno confermare il precedente sistema di valutazione del personale, unitamente alle indennità fisse e continuative già stabilite ed approvate nel corso dell'esercizio 2021 e dell'esercizio 2022 e confermate nel 2023;

Rilevato che la Delegazione di Parte Pubblica nella contrattazione in argomento si è attenuta alle linee di indirizzo formulate da questa Amministrazione Comunale approvate con Deliberazione della Giunta Comunale, e che il Fondo in oggetto è stato quantificato nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, nonché dei vincoli normativi attualmente vigenti in materia di contenimento delle spese di personale (e sul Fondo sarà richiesto il parere preventivo di congruità del revisore dei conti);

Rilevato che le parti contrattuali, in applicazione del criterio del tempus regit actum, in relazione alla necessità di attuare una liquidazione lineare, semplificata, coerente con i criteri di valutazione, dato il lasso di tempo intervenuto tra l'entrata in vigore del nuovo CCNL 16.11.2022) e la stipula del CCI del Comune di Frugarolo, hanno deciso di avvalersi dei criteri previsti nel citato contratto decentrato anno 2023 del 28.12.2023;

Rilevato che il fondo complessivo, comprensivo della quota fissa e variabile dello stesso, previsto dall'art.15 CCNL del 1 Aprile 1999, destinato a finanziare le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività per l'anno 2023, così come quantificato, in applicazione dei criteri sopra indicati, tra la Delegazione di Parte Pubblica e quella Sindacale nel sopracitato Preliminare di Accordo Collettivo Decentrato, ammonta a complessivi € 49.145,19;

Considerato che, in decurtazione dal fondo in oggetto, per le finalità di cui agli artt. 17 co.2 lett. b)-d)-e)-f)-g)-k) e 32 co. 5 CCNL 1.4.1999 e 22.1.2004 è già stata impegnata per l'anno 2023 la somma complessiva di € 28.735,00, corrispondente al limite relativo all'anno 2016 ex art. 23 comma 2° del D.lgs 75/2017, mentre le somme non soggette al limite del 2016 ammontano ad € 20.411,19;

Rilevato che bisogna tenere in debito conto delle disponibilità di bilancio 2024/2026, che rappresentano il limite inderogabile per la liquidazione dei compensi accessori al personale dipendente, il cui stanziamento rappresenta una clausola automatica/imperativa ex art. 1339 c.c. che si inserisce nel CCI approvato e va a modificare ex abrupto qualsiasi definizione pattizia che non sia conciliabile con essa;

Rilevato che il summenzionato Preliminare del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo afferente l'anno 2023 è stato inviato regolarmente al Revisore dei Conti e sottoposto alla Giunta Comunale adottata, che, contestualmente, autorizzerà la Delegazione di Parte Pubblica alla sottoscrizione dello stesso;

RILEVATO che l'erogazione dei compensi relativi alla produttività individuale si riferisce al personale attualmente non in servizio, considerando gli avvicendamenti in tutti i vari uffici comunali che rendono difficile attendere a tutti i compiti ordinari e straordinari da svolgere, rinviando ulteriori valutazioni a successivi provvedimenti;

VISTO l'art. 97 comma 4° lett. d) e art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1 a** Di riportarsi all'art. 1339 del C.C., per quanto specificato in narrativa e per l'inserzione automatica delle clausole inderogabili nella presente determinazione.
- 1 b** Di erogare, sempre ai sensi di quanto indicato in narrativa, l'importo complessivo lordo di € [REDACTED] a titolo di trattamenti accessori (emolumenti vari – produttività e indennità di servizio) 2023 al dipendente comunale cat. [REDACTED]
- 1 c** Di erogare, sempre ai sensi di quanto indicato in narrativa, la somma di € [REDACTED] a titolo di trattamenti accessori (emolumenti vari – produttività e indennità di servizio) 2023 al dipendente comunale cat. [REDACTED]
2. contro la presente determinazione di liquidazione, è possibile presentare osservazioni e controdeduzioni entro e non oltre 60 gg. decorrenti dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
3. Di imputare la spesa complessiva pari ad €. [REDACTED] oltre oneri riflessi e IRAP al Tit. 1° - Missione - 01.02-1.01 e 08.01- 1.01 del Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2024 – del Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2024, approvato in data 18 dicembre 2023 con deliberazione n. 28/2023, esecutivo ai sensi di legge e del DM 25.7.2023, e successive variazioni intervenute in corso d'anno.
4. Di disporre la pubblicazione per estratto della presente determina, priva della parte dispositiva, per ragioni legati al R. UE 679/2016 art. 13 ed ai soli fini di pubblicità notizia, non per l'efficacia del presente atto.

Frugarolo, li 26.08.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.153, comma 5, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.).

Si attesta che l'impegno di spesa pari a €. [REDACTED] oltre oneri riflessi ed Irap da assumere con il presente provvedimento al Tit. 1° - Missioni 01.02-01.01 e 08.01 -1.01. del Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2024 – del Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2024, approvato in data 18 dicembre 2023 con deliberazione n. 28/2023, esecutiva ai sensi di legge e del DM 25.7.2023. - ha garantita la necessaria copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Frugarolo, li 26/08/2024

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato per estratto, in elenco, all'Albo Pretorio del Comune
per 15 gg. dal 16.09.2024 al 01.10.2024

Frugarolo, lì 16.09.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Frugarolo, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii
